

Prot. 197693/RU

Roma, 16 giugno 2021

CIRCOLARE N. 19/ 2021

SMALTIMENTO E DISTRUZIONE DEI PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE

In data 28 maggio 2021 è stata emanata un'apposita direttiva⁽¹⁾, prot. n. 168827/RU, in ordine alle modalità di smaltimento e distruzione dei prodotti liquidi da inalazione di cui all'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ed è stata pubblicata sul sito istituzionale la relativa informativa⁽²⁾ agli operatori economici.

Sono pervenute richieste di chiarimento in ordine alle modalità operative da adottare in relazione alle tempistiche delle comunicazioni da parte dei depositi e dei casi di possibilità di acquisizione della certificazione relativa alle operazioni di smaltimento e distruzione.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 61, co. 1, lett. c), n. 4 del d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 ogni mancanza rilevata nel corso delle operazioni e risultante dai relativi verbali determinerà il pagamento della prevista imposta di consumo.

In caso di distruzione, non opera il disposto dell'art. 61, co. 1, lett. c), n. 4, a condizione che vengano osservate le formalità in seguito illustrate.

Non è ammessa alcuna trasformazione dei prodotti o riuso, ma esclusivamente distruzione e smaltimento dei cascami e avanzi quali rifiuti. È consentito il riciclo del materiale di confezionamento sulla base delle vigenti disposizioni.

Al fine della efficiente programmazione delle attività di istituto, i titolari dei depositi dovranno comunicare la necessità di distruggere prodotti all'Ufficio competente per territorio in relazione al luogo in cui avviene la distruzione.

La predetta comunicazione deve pervenire all'Ufficio a mezzo raccomandata o pec almeno 45 giorni prima della data in cui è previsto lo svolgimento delle relative operazioni.

Allo scopo di evitare un eccessivo impiego di risorse nelle attività della specie, i depositari sono invitati a richiedere tali operazioni solo nel caso di quantitativi significativi in relazione all'operatività del deposito.

⁽¹⁾ Cfr. Allegato 1.

⁽²⁾ Cfr. Allegato 2.

Qualora la data sia stata concordata con il competente Ufficio dei Monopoli, in caso di sopravvenuta impossibilità da parte del personale dello stesso a presenziare alle operazioni andrà concordata altra giornata da fissarsi comunque entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.

I funzionari dell'Agenzia che assistono alle operazioni redigeranno un verbale di distruzione, nel quale va attestato:

- la data, ora e luogo delle operazioni di distruzione;
- la natura, quantità e qualità dei prodotti distrutti;
- l'ammontare dell'imposta relativa ai prodotti distrutti.

In presenza di motivate circostanze da parte del depositario che rendano impossibile il differimento e solo nel caso in cui l'imposta di consumo relativa ai prodotti da distruggere non sia superiore all'importo di € 500,00 (euro cinquecento/00), sarà possibile procedere comunque alle operazioni.

In tali casi il verbale di distruzione sarà sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 resa direttamente dal rappresentante legale o da un procuratore dell'impresa.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio devono risultare:

- le motivate circostanze da parte del depositario che rendono impossibile il differimento della data fissata per le operazioni di distruzione;
- la data, ora e luogo delle operazioni di distruzione;
- la natura, quantità e qualità dei prodotti distrutti;
- l'ammontare dell'imposta relativa ai prodotti distrutti.

La dichiarazione sostitutiva, unitamente alla certificazione redatta dalla ditta autorizzata alla distruzione e smaltimento, andranno inviate all'Ufficio senza ritardo alcuno.

p. IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna



ALLEGATI: 2

Prot.: 168827/RU

Roma, 28 Maggio 2021

A: DIREZIONI INTERREGIONALI

DIREZIONI REGIONALI

DIREZIONE INTERPROVINCIALE

UFFICI DEI MONOPOLI

e, p.c. A: COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA
ROMA

OGGETTO: Prodotti liquidi da inalazione Smaltimento e distruzione. **Direttiva.**

A seguito di quesiti pervenuti in merito alla procedura da seguire per lo smaltimento e distruzione dei prodotti liquidi da inalazione di cui all'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è stata pubblicata sul sito istituzionale apposita informativa agli operatori economici.

L'Ufficio dei monopoli competente per territorio, ricevuta la comunicazione da parte del rappresentante legale del soggetto giuridico titolare del deposito, contenente i dati riportati nella suindicata informativa, presenzierà alle operazioni di distruzione dei prodotti, redigendo apposito verbale ed acquisendo la certificazione rilasciata dalla ditta autorizzata presso la quale sono effettuate le operazioni di smaltimento ai sensi della normativa vigente in materia.

Qualora l'Ufficio non potesse presenziare alle operazioni, il depositario è tenuto a trasmettere la citata certificazione entro 5 giorni dalla data in cui è stata effettuata la distruzione.

Nel caso in cui l'impianto di smaltimento fosse ubicato in altra regione, l'Ufficio dei monopoli concorderà le operazioni con l'Ufficio omologo.

Va da sé che in occasione delle verifiche presso i depositi, gli Uffici dei monopoli accerteranno che i prodotti distrutti siano stati scaricati dai registri contabili previa emissione di bolletta di scarico.

p. IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna



Prot.: 168131/RU

Roma, 28 maggio 2021

A: TITOLARI DI DEPOSITI DI
PRODOTTI LIQUIDI DA
INALAZIONE

e, p.c. A: DIREZIONI INTERREGIONALI

DIREZIONI REGIONALI

DIREZIONE INTERPROVINCIALE

COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA
ROMA

OGGETTO: Prodotti liquidi da inalazione. Smaltimento e distruzione. **Informativa.**

Sono pervenuti alcuni quesiti in merito alla procedura da seguire per lo smaltimento e distruzione dei prodotti liquidi da inalazione di cui all'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Al riguardo, si comunica che l'esigenza di effettuare la distruzione dei prodotti liquidi da inalazione deve essere comunicata dal rappresentante legale del soggetto giuridico titolare del deposito all'Ufficio dei monopoli, territorialmente competente in relazione all'ubicazione di ciascun deposito, che sovrintenderà alle operazioni.

In tale comunicazione il depositario è tenuto ad indicare i quantitativi dei prodotti da avviare a distruzione (il numero delle confezioni e la quantità complessiva di prodotto liquido da inalazione espressa in millilitri), la denominazione della marca e la tipologia di prodotti (con o senza nicotina), il relativo codice univoco, la ditta specializzata in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività della specie ai sensi della vigente normativa in materia, nonché la sede dell'impianto di smaltimento presso il quale i prodotti stessi saranno distrutti.

Il depositario è, altresì, tenuto a consegnare apposita certificazione rilasciata dalla ditta presso la quale sono effettuate le operazioni di smaltimento.

I prodotti distrutti saranno scaricati dai registri contabili: all'atto dell'estrazione dal deposito dei prodotti da avviare a distruzione dovrà essere emessa apposita bolletta di scarico che, nella descrizione della movimentazione, dovrà recare la dicitura: *“Prodotti liquidi da inalazione destinati alla distruzione”*.

p. IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna

